Il Presidente ff,

sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha domandato la riunione del procedimento n. 10960/11 con quello n. 27342/11.

Il Presidente di Sezione ha delegato per le funzioni presidenziali in punto riunione il sottoscritto giudice.

E' stata fissata udienza, laddove parte ricorrente ha insistito per la riunione dei procedimenti, affermando la sussistenza degli estremi di connessione soggettiva ed oggettiva, mentre parte resistente si è opposta negando la sussistenza di detti presupposti , nonché assumendo che i procedimenti appaiono in fasi diverse ed, ancora, sostenendo che il procedimento n. 23742/11 sarebbe di competenza collegiale, mentre il n. 10960/11 risulta di competenza monocratica.

Rileva questo giudice che non si ravvisano gli estremi della riunione delle cause.

Ed invero, il procedimento n. 10960/11 ha ad aggetto la opposizione al decreto emesso ex art. 148 c.c. dal Presidente del Tribunale ed in particolare si lamenta l'impignorabilità delle somme per il superamento dei limiti postulati ex art. 545 c.pd.; nel procedimento n. 27342/11, diversamente, il petitum ha ad oggetto la rideterminazione del quantum posto a carico del T per il mantenimento della figlia A, e la causa petendi individua nel deterioramento delle condizioni economiche della stesso le ragioni della richiesta.

Al di là, peraltro, della diversità degli elementi costitutivi delle azioni, va immediatamente precisato altresì che -posta la assoluta autonomia dei singoli giudici delle cause di cui si domanda la riunione- deve ritenersi, con riferimento alla domanda di modifica dei provvedimenti economici disposti a carico del T per il mantenimento della figlia A, la competenza appartenga al Tribunale in composizione collegiale.

Rileva infatti questo Giudice che qualora la modifica dei suddetti provvedimenti sia stata richiesta in conseguenza di provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori, in costanza di minore età della prole dovrà affermarsi, come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte ,che la competenza a provvedere appartenga non al Tribunale Ordinario, ma al Tribunale dei Minori stessi.

E' infatti bensì vero che costituisce principio giurisprudenziale del Supremo Collegio (ordinanze nn. 8362/2007, 21755/2208 e 13183/2009) quello secondo cui, anche dopo l'intervento della L. n. 54/06, non può ritenersi abrogato l'art. 38 disp. att. c.c. che, con il disposto del secondo comma, demanda alla competenza del giudice ordinario tutti i provvedimenti relativi a minori non espressamente previsti dal primo comma, il quale a propria volta demanda al Tribunale per i minorenni i provvedimenti relativi all'affidamento di minori, nonché quelli relativi al loro mantenimento se contestualmente proposti, tuttavia, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale sempre della Suprema Corte (sent.n. 9936/11) deve ritenersi che in rispondenza al principio generale di cui all'art. 742 cpc, debba parimenti affermarsi che "una volta attratta al Tribunale per i minorenni la competenza a decidere anche sull'assegno di mantenimento, stante la contestuale proposizione della relativa domanda insieme alle questioni relative all'affidamento, detta competenza resta radicata presso tale tribunale relativamente ad ogni modifica del provvedimento adottato, impedendo la logica del sistema che esso possa essere modificato in alcuna sua parte da un giudice diverso"

Nel caso in esame, peraltro, la figlia A ha raggiunto la maggiore età, onde evidentemente detta attrazione non può essere affermata proprio alla luce del citato art. 38 disp. att. c.c. -non

ravvisandosi provvedimenti un punto affidamento- e la competenza a decidere non potrà che appartenere al Tribunale Ordinario, in veste collegiale (Cass., 25.8.2008 n. 21755 (ord.), Trib. Bologna, 23.6.2008, Trib. Pescara, 16.1.2008)

Quanto, invece, al procedimento n. 10960/11, questo giudice fa presente che con riferimento al procedimento ex art. 148 c.c. sorgono diverse e complesse questioni giuridiche, su cui non constano precedenti giurisprudenziali.

Non ignora questo giudice il dibattito -sostanzialmente dottrinale - sorto relativamente alla natura giuridica del decreto presidenziale in oggetto.

Ed invero, il citato art. 148 c.c. contiene il riferimento ad un provvedimento che si potrebbe definire a carattere ibrido.

Al di là del primo comma, che stabilisce l'obbligo a carico dei coniugi, o -nell'ipotesi di insussistenza di mezzi da parte di questi ultimi- degli ascendenti legittimi o naturali, a concorrere nel mantenimento della prole, infatti, il comma secondo prevede invece che "in caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento e l'educazione della prole".

Il decreto di cui si discute –che concerne unicamente il mantenimento dei figli, diversamente che nelle analoghe ipotesi previste in tema di separazione (art. 156 c.c.)e di divorzio (art. 8 l. div.)- prevede pertanto una forma di distrazione delle somme -limitate ad "una quota"- dovute dal terzo al debitore.

Come si diceva, dottrina ha fornito diverse interpretazioni circa la qualificazione di tale ordine giudiziale: una parte di essa ha affermato ch'esso configurerebbe una ipotesi di cessione coattiva del credito (peraltro negata, incidenter tantum, in una pronuncia risalente della S.C. in materia di art. 8 l.div. vecchia formulazione, Cass., 7.7.1976 n.2533), il che peraltro comporterebbe in capo al cedente la perdita della titolarità del credito stesso, e delle relative possibilità di tutela, ex art. 1263 c.c.; altra parte della dottrina lo ha qualificato come "delegazione forzata attiva di pagamento", senza considerare che andrebbe ulteriormente sciolto il dubbio se essa sia cumulativa —con conseguente perdurare dell'obbligo in capo al debitore originario- o non cumulativa, nel qual caso, come per la cessione di credito, si ricadrebbe nella ipotesi ex art. 1263 c.c. stante l'effetto novativo conseguente.

Più attraente, in specie a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, l'assimilazione alla azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.: come è noto, infatti, la funzione meramente conservativa della azione surrogatoria è stata sottoposta al vaglio della giurisprudenza, che ha talora affermato la possibilità di una condanna diretta del terzo a favore del creditore agente in surroga (Cass., n.1867/00): siffatta ipotesi è stata criticata dalla dottrina, che ha affermato come una condanna del debitor debitoris porterebbe ad una vera e propria espropriazione privata, in contrasto con il carattere conservativo della azione. Detto pericolo, peraltro, sarebbe nel caso di specie scongiurato dal dato oggettivo per cui l'ordine ex art. 148 viene impartito giudizialmente, di talchè non potrebbe parlarsi di autotutela.

Ritiene peraltro questo giudice che più corretto appaia mantenere il riferimento ad un ambito squisitamente processuale, individuando nell'ordine di pagamento ex art. 148 c 2 c.c. una sorta di pignoramento presso terzi, direttamente disposto dal presidente affinchè il terzo datore di lavoro od erogatore di trattamenti di quiescenza o rendite di vario tipo corrisponda direttamente la citata quota reddituale a chi sopporta l'effettivo onere del mantenimento della prole.

Siffatta interpretazione è del resto corroborata dal procedimento normalmente seguito, che comporta- onde evitare censure di costituzionalità- l'estensione del contraddittorio anche al terzo.

Peraltro, la stessa norma al terzo e quarto comma prescrive che "Il decreto, notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili"

Dunque, il terzo ed il quarto comma qualificano il decreto presidenziale come "titolo esecutivo", assimilandolo al provvedimento monitorio, tanto che espressamente si prevede che la opposizione sia regolata "dalle norme relative alla opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto compatibili": ne deriva che deve ritenersi esperibile una opposizione con riferimento all'an e al quantum, vale a dire alla sussistenza del titolo.

E' peraltro evidente che l'inciso "in quanto applicabile", sta a significare che si potranno opporre fatti estintivi di tutto o di parte del credito azionato -quale l'intervenuto pagamento, anche parziale- o eventuali errori od omissioni relativamente all'asserito inadempimento, ma domandare la modifica della quantificazione, dal momento ch'essa appartiene a competenza collegiale (del Tribunale ordinario, o, come nel caso del proc. 23742/11 in oggetto, del Tribunale dei Minorenni), ed infatti l'ultimo comma del citato art.148 c.c. prevede che "le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, nelle forme del procedimento ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento". ' peraltro opinione sostanzialmente partica dottrinale e giurisprudenziale (dfr. trib. S Maria dapua Vetere, 12.7.2006) che la modificazione o la revoca del provvedimento possano essere domandate unicamente per fatti sopfavvenuti, restando quindi escluso un riesame degli stessi fatti e di quelli non sollevati tempestivamente che rimangono pertanto assorbiti. Qualdra dunque, come nel\caso di specie, la doglianza avverso il propvegimento di cui si discute Lsia volta a censurare il superamento dei limiti postulati ex art. 545 d.pc., e prescindendo completamente, in questa sede -che ha ad oggetto unicamente l'esame sulla accoglibilità o meno della richiesta riunione delle cause- da qualsivoglia valutazione in punto fondatezza o meno di tale domanda, si rileva come sia ben noto che per giurisprudenza costante il giudice competente a decidere in relazione a censure ex art. 545 cpc sia il giudice della esecuzione (Cass., n.1452/2000; Cass.,n. 353/1999).

Ma poichè nella fattispecie normativa di cui si discute l'ordine di pagamento è già stato impartito, onde, per così dire, l'esecuzione ha già avuto inizio, non può individuarsi alcun nuovo "giudice dell'esecuzione", poiché non sarà necessario alcuno degli adempimenti di cui all'art. 543 c.c.

Deve quindi, a parere di questo giudice, ritenersi, come si diceva all'inizio, che il provvedimento ex art. 148 c.c. rivesta un carattere "ibrido", nel senso che concreti non solo gli estremi di un titolo esecutivo, ma altresì l'inizio di una sorta di esecuzione presso terzi, con l'effetto che anche l'opposizione dovrà parimenti rivestire –oltre, come detto, a quella di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si discuta dell'an o del quantum- anche quella di opposizione alla esecuzione (ex art. 615 c 2 cpc.) se, come nel caso in esame, si contesti "la pignorabilità dei beni" ex art. 545 cpc.

Non può quindi che concludersi nel senso che, in tale ultima ipotesi, il Presidente rivesta altresì il ruolo di giudice dell'esecuzione, e l'opposizione di cui all'art. 148 c.c. ben possa concretare una opposizione alla esecuzione.

E' infatti intuitivo che ragionando diversamente dovrebbe giungersi ad affermare che, non essendo previsto l'intervento successivo di un giudice della esecuzione, non spetti alcuna tutela giuridica al debitore laddove venga contestata l'illegittimità del pignoramento eccedente la porzione pignorabile.

Deve peraltro ancora essere valutato quale sia il procedimento esperibile per detta opposizione alla esecuzione.

Invero, delle due l'una: o si afferma che avverso il decreto del presidente -giudice della esecuzione- dovrà essere esperita avanti a lui stesso, nell'ipotesi di asserita violazione del disposto ex art. 545 cpc, il procedimento ex art. 615 e ss. cpc, ovvero si ritiene che nel caso in esame la sostanziale opposizione alla esecuzione andrà esperita nelle forme della opposizione a decreto ingiuntivo.

Rileva questo giudice che argomenti sistematici e letterali portino a concludere nel senso della seconda delle soluzioni proposte.

Il procedimento ex art. 148 c.c., infatti, proprio alla luce di quanto sin qui esposto ben può essere qualificato come norma speciale, con caratteristiche peculiari che lo rendono pressochè un *unicum* nel panorama dei provvedimenti esecutivi: l'ordine di pagamento, infatti, è bensì analogo a quello previsto ex art. 156 c.c., tuttavia in detta ultima norma non si riscontra alcun riferimento alle modalità di opposizione, con la conseguenza che , evidentemente, nell'ipotesi di mancato rispetto del disposto ex art. 545 cpc il solo strumento giuridico all'uopo predisposto andrà individuato nell'opposizione alla esecuzione così come normata dagli artt. 615 e ss. cpc.

Al contrario, l'art. 148 c.c. richiama espressamente, quale strumento idoneo alla opposizione, le norme in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, seppur con l'inciso "in quanto applicabili", ed evidentemente con riduzione del termine a 20 giorni in luogo dei 40 postulati ex art. 641 cpc, giacchè espressamente indicata.

La dottrina –non constando, come detto, precedenti giurisprudenziali in materia- ritiene quindi applicabili gli artt. 645, 652, 653 e 656 cpc, mentre è discussa la applicabilità tanto del disposto ex art. 649 cpc quanto di quello ex art. 650 cpc.

Viene qui particolarmente in rilievo il disposto ex art. 645 cpc, secondo cui "l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto": in altri termini, l'opposizione va proposta nanzi al Tribunale, che giudicherà in funzione monocratica.

Deve quindi concludersi nel senso che l'opposizione -che comprenderà, come detto, anche la sostanziale opposizione alla esecuzione stante la attrazione nel rito di ogni questione- andrà proposta nelle forme ordinarie dell'atto di citazione, e andrà decisa appunto da giudice monocratico che rivestirà, alla luce del combinato suddetto, anche il ruolo di giudice dell'esecuzione in luogo del Presidente, che pure ha dato inizio all'esecuzione.

Dunque, la competenza a decidere su ogni questione relativa al decreto ex art.. 148 c.c. andrà devoluta, in dette forme, a GI che, seguendo l'ordinario procedimento c.d. "a parti invertite" (opponente che è attore in senso formale ma convenuto in forma sostanziale, e viceversa) valuterà la fondatezza delle ragioni di essa.

Da quanto esposto, vale a dire alla luce dalla diversità degli organi competenti a decidere, deriva la assoluta insussistenza degli estremi per la richiesta riunione delle cause, con rimessione dei procedimenti avanti agli stessi giudici titolari delle cause per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

PQM

Il Presidente ff

RESPINGE l'istanza di riunione formulata da T Fe,

RIMETTE le cause avanti ai giudici titolari per l'adozione degli opportuni provvedimenti. Torino, lì 9 marzo 2012.

Il Presidente ff Dott. Michela Tamagnone